

REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA

VIALE PIERI, 13 – 28868 VARZO VB

Tel. 0324 72572

www.areeprotetteossola.it – info@areeprotetteossola.it

C.F. 83004360034

CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA ED I SIG.RI DE GIULI GIUSEPPE E DERLIEN SILKE PER IL SERVIZIO DI APERTURA DELL'UFFICIO INFORMAZIONI "PORTEIA" VERSO UTILIZZO TEMPORANEO DEL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "FORESTERIA PORTEIA" – ANNO 2024.

PREMESSO

- che l'art. 7 "finalità delle aree protette" comma 1, lett. b) ed il comma 2, lett. a) n. 5 della L.R. 19/2009 e s.m.i., individuano rispettivamente tra le finalità delle aree protette la promozione della fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale e la promozione di iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzino una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;
- che la Commissione Europea, con decisione del 22.12.2003 ha approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria (S.I.C.) per la regione biogeografia alpina tra i quali il SIC/ZPS IT11400016 "Alpi Veglia e Devero" (oggi "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove) nel quale sono ricompresi il Parco Veglia Devero e la Zona di salvaguardia di Devero;
- che le finalità di mantenimento e conservazione in uno stato soddisfacente di conservazione degli habitat e delle specie presenti nelle aree inserite nella rete ecologica europea, denominata NATURA 2000, sono sancite al comma 1, dell'art. 3, della Direttiva 92/43/CEE;
- che l'Ente Parco è stato contattato dai Sig.ri De Giulii Giuseppe e Derlien Silke, rispettivamente titolare di azienda agricola ed accompagnatrice naturalistica/guida turistica di madrelingua tedesca, che con lettera del 14.01.2024, ns. Prot. n. 143 del 22.01.2024, hanno presentato una proposta per la gestione del punto informazioni del Parco in Alpe Veglia, presso la struttura denominato "Porteia", dietro possibilità di utilizzo del piano primo della stessa struttura per alloggiare gli stessi, che si occupano direttamente della cura del bestiame e della lavorazione del latte;
- che l'Ente Parco si è attivato in questi anni, anche tramite un progetto Life Natura, per favorire l'incremento del numero di capi di bestiame inalpati in Alpe Veglia ed il corretto utilizzo delle zone di pascolo mediante l'utilizzo di recinti e pascolo a turnazione, anche offrendo degli incentivi economici agli allevatori che hanno aderito al progetto;

- che il Presidente dell'Ente Parco, con Decreto n. 18 del 21.06.2012 ha fornito indirizzi in ordine alla gestione del punto informazioni "Porteia" all'Alpe Veglia.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno duemilaventiquattro, il giorno _____ (___) del mese di luglio, presso la sede dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola – Viale Pieri, 13 – 28868 Varzo, fra i Signori:

- 1) Dott. Daniele PIAZZA, nato a Vimercate (MI) il 29.06.1976, in qualità di Direttore dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente stesso, C.F. 83004360034, ai sensi e per gli effetti della L.R. 23/2008 art. 17, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- 2) Sig. De Giuli Giuseppe, nato a Domodossola il 02.04.1966, residente a Crevoladossola in loc. Bisogno n. 3, c.f. DGLGPP66D02D3320, e titolare della Azienda Agricola De Giuli (utilizzatore);
- 3) Sig.ra Derlien Silke, nata ad Amburgo il 27.08.1970 e residente a Crevoladossola in loc. Bisogno n. 3, c.f. DRLSLK70M67Z112T, accompagnatore naturalistico di madrelingua tedesca;

Si conviene e stipula quanto segue:

La narrativa è patto tra le parti.

ART. 1 – Oggetto della convenzione

L'Ente Parco autorizza il Sig. De Giuli Giuseppe, nato a Domodossola il 02.04.1966, residente a Crevoladossola in loc. Bisogno n. 3, c.f. DGLGPP66D02D3320, titolare della Azienda Agricola De Giuli e la Sig.ra Derlien Silke, nata ad Amburgo il 27.08.1970 e residente a Crevoladossola in loc. Bisogno n. 3, c.f. DRLSLK70M67Z112T, Accompagnatore naturalistico di madrelingua tedesca, all'utilizzo temporaneo del piano terra e del piano primo, mentre non è consentito l'utilizzo del sottotetto/mansarda.

Dell'edificio di proprietà dell'Ente ubicato in Alpe Veglia, denominato "Foresteria Porteia" come da verbale di sopralluogo ed inventario effettuato dalle parti e sottoscritto dalle stesse, verso la prestazione di servizio di accoglienza ed informazione turistica da fornirsi presso l'ufficio ubicato al piano terra della stessa struttura.

È escluso dalla presente convenzione l'utilizzo del piano sottotetto.

Art. 2 – Durata della concessione

L'Ente parco autorizza l'uso del piano terra e del piano primo dell'edificio di proprietà dell'Ente ubicato in Alpe Veglia e denominato "Foresteria Porteia" nonché le attrezzature nello stesso contenute, al Sig. De Giuli Giuseppe, per il seguente periodo:

- 1) Durata dell'utilizzo della struttura e di prestazione dei servizi previsti (apertura ufficio informazioni del Parco e pulizia servizi):

- dal 16 luglio al 13 ottobre 2024

Alla scadenza del termine convenuto l'utilizzatore è obbligato a restituire l'immobile oggetto della presente convenzione. Se però durante il termine convenuto sopravvenisse un urgente ed imprevisto bisogno al proprietario questi può esigerne la restituzione immediata.

Art. 3 – Condizioni di utilizzo

a) Durata dell'utilizzo della struttura e di prestazione dei servizi previsti (apertura ufficio informazioni del Parco e pulizia servizi):

- dal 16 luglio al 13 ottobre 2024;

b) Condizioni economiche

- Il rimborso per l'utilizzo della struttura e le attrezzature ivi contenute è quantificato e concordato in € 70,00 a settimana, oltre al rimborso delle spese di energia elettrica;

c) Prestazione di servizi fornite verso la possibilità di utilizzo della struttura, senza nessun ulteriore compenso da parte dell'Ente:

- pulizia giornaliera dei servizi pubblici presenti presso la stessa struttura;
- apertura per 3 ore al giorno – in orari stabiliti dal parco - dell'ufficio informazioni del Parco, che verrà garantita dalla Sig.ra Derlien Silke, accompagnatore naturalistico e guida turistica autorizzata di madrelingua tedesca.

Il Parco consegna in utilizzo temporaneo al Sig. De Giuli Giuseppe (utilizzatore) l'edificio e le attrezzature come descritte all'art. 1, per i periodi indicati all'art. 2, affinché se ne serva per l'uso consentito dalla destinazione, dietro la corresponsione di una somma quale rimborso spese generali di € 70,00 (diconsi euro settanta/00) a settimana, oltre ai rimborsi spese energia elettrica, ed alla prestazione dei servizi di cui all'art. 3, lett. c).

Art. 4 – Custodia dell'immobile e delle attrezzature:

L'utilizzatore è costituito custode dell'immobile oggetto della presente convenzione e delle attrezzature in esso contenute per il periodo di cui all'art. 2 ed è direttamente responsabile verso il proprietario ed i terzi, dei danni causati per sua colpa o negligenza;

L'utilizzatore si servirà del bene sopra descritto allo scopo di alloggiare la propria famiglia ed il personale addetto alla sua azienda agricola, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

L'utilizzatore è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che oneroso.

Art. 5 – Consegna e riconsegna della struttura e delle attrezzature

Prima dei periodi di cui all'art. 2, l'Ente Parco procederà alla consegna al Sig. De Giuli dell'immobile e delle attrezzature in esso contenute, facenti parte della convenzione. La consegna avverrà in loco a cura del personale del Parco all'uopo incaricato e dell'operazione verrà dato conto in apposito verbale, controfirmato dalle parti.

Al termine del periodo di utilizzo il Sig. De Giuli dovrà riconsegnare l'immobile e le attrezzature in esso contenute al personale incaricato dal Parco, nelle condizioni riscontrate all'atto della consegna. La riconsegna avverrà con le stesse modalità della consegna e con redazione di apposito verbale.

Al Sig. De Giuli verrà consegnato all'inizio del periodo di concessione un elenco-inventario delle attrezzature di proprietà del Parco, che verrà verificato in contraddittorio dalle parti e debitamente sottoscritto. A conclusione di ogni periodo di utilizzo, in occasione della riconsegna delle strutture al Parco, verranno effettuate le verifiche sui beni inventariati e sul loro stato di manutenzione-conservazione.

Eventuali danni – escluso il deterioramento per effetto dell'uso - riscontrati in tale occasione verranno ripristinati dall'Ente Parco a spese dell'utilizzatore, salvo la facoltà della stessa di effettuare le riparazioni richieste entro il termine da concordarsi con l'Ente.

In caso di sinistri e/o problemi di natura diversa che dovessero interessare la famiglia De Giuli e/o eventuali collaboratori, durante l'utilizzo della struttura, in nessun caso l'Ente potrà essere ritenuto responsabile.

Art. 6 – Obblighi dell'utilizzatore

L'utilizzatore è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, a svolgere tutti gli interventi di pulizia e di piccole manutenzioni necessari per la conservazione in buono stato della struttura e delle attrezzature affidategli ed all'osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti. L'utilizzatore è tenuto inoltre a:

- comunicare tempestivamente all'Ente Parco ogni guasto/danno verificatosi alle strutture ed attrezzature;
- dare la propria disponibilità a collaborare con l'Ente Parco in occasione di iniziative di promozione turistico ambientale.

Art. 7 – Manutenzioni ordinarie

La parte dell'edificio oggetto della presente convenzione (piano primo e piano terra) e le attrezzature in essa contenute, di proprietà del Parco, vengono date in consegna all'utilizzatore in buono stato di conservazione. Detti immobili ed attrezzature e manufatti dovranno essere mantenuti dall'utilizzatore con la diligenza del buon padre di famiglia, che provvederà alle eventuali manutenzioni ordinarie che restano a carico del comodatario. Le manutenzioni straordinarie sono a carico dell'Ente Parco.

Art. 8 – Corrispettivo per la concessione

Per l'uso dell'immobile in oggetto e delle attrezzature in esse contenute, il Sig. De Giuli dovrà versare al Parco, entro la data del 15.11.2024 ed in un'unica soluzione, la somma a titolo di rimborso spese generali di Euro 70,00 per ogni settimana di utilizzo.

La somma di cui al comma precedente non include le spese per la pulizia nonché la fornitura di combustibile e di energia elettrica che l'utilizzatore sarà tenuto rimborsare all'Ente Parco.

Art. 9 – Rimborsi spese

Per quanto concerne le spese per energia elettrica si precisa quanto segue:

L'Ente Parco rimane titolare dei contratti di fornitura di energia elettrica. Nel corso del sopralluogo di consegna e ri-consegna dell'immobile in oggetto, le parti procederanno alla lettura del contatore ENEL (lettura iniziale e lettura finale), l'Ente Parco provvederà a conteggiare il costo del Kilowatt/ore che dovrà essere rimborsato dall'utilizzatore.

Art. 10 – Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere tra l'utilizzatore e l'Ente Parco, circa l'esatta osservanza delle norme contenute nella presente convenzione, che non possano essere definite per via amministrativa o risolte mediante accordo bonario fra le parti, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, finanziaria o giuridica, nessuna esclusa, la decisione sarà demandata al tribunale civile competente per territorio.

Art. 11 – Esecutività

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per le parti dal momento della sottoscrizione.

Art. 12 – Disposizioni per la sicurezza

All'utilizzatore viene consegnata, alla firma della presente convenzione, l'informativa sui rischi specifici dovuti all'utilizzo delle attrezzature concesse in uso, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Ente Parco declina ogni responsabilità rispetto a danni o incidenti a cose o persone che possono verificarsi nell'utilizzo delle stesse, per negligenza, mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione o colpa grave dell'utilizzatore.

Art. 13 – Modifiche alla convenzione

Qualunque altra modifica alla presente convenzione potrà avvenire solo con atto sottoscritto tra le parti.

Art. 14 – Foro competente

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania.

Art. 15 – Norme di richiamo

Per quanto non espressamente previsto nella convenzione si fa riferimento, oltre che alle norme legislative vigenti nazionali e regionali, al codice civile per quanto applicabile.

Il presente atto, letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Varzo, lì _____

Il concedente
Direttore dell'Ente Parco
Dr. Daniele PIAZZA



Aree protette
dell'Ossola

Il Titolare dell'azienda Agricola
Sig. Giuseppe DE GIULI

L'Accompagnatore naturalistico
Sig.ra Silke DERLIEN

BOLZA

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola
- Parco Naturale Alpe Veglia Alpe Devero
- Parco Naturale Alta Valle Antrona
Viale Pieri, 13 - 28868 Varzo (VB) - tel. 0324 72572
e-mail: protocollo@areeprotetteossola.it
pec: parchi.ossola@cert.ruparpiemonte.it
sito web: www.areeprotetteossola.it
P.IVA/C.F. 83004360034



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette

Member of CISQ Federation

